

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 20 settembre 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Guglielmo Portafoglio, nella sua qualità di Arbitro Aggiunto della gara nazionale svoltasi in data 3 settembre 2016, nei confronti del Sig. Stelvio Pesce (cartellino n. 440444 – categoria D) vincolato presso la società Bocciofila Bolzanetese, per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia emergerebbe che, in occasione della gara in questione, il denunciato avrebbe aggredito verbalmente il denunciante, minacciando anche violenze fisiche nei confronti di quest'ultimo. In particolare, senza alcun apparente motivo, il denunciato si sarebbe rivolto all'Arbitro con offese ed invitandolo anche a regolare la vicenda all'esterno del bocciodromo, il tutto in violazione delle più basilari norme di comportamento dettate dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIB.

In data 20 settembre 2016, la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. Pesce il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi.

Ad oggi non sono pervenute le predette memorie difensive da parte del denunciato.

In assenza di alcun documento e/o scritto difensivo, lo scrivente non può che ritenere confermate le circostanze di cui alla denuncia.

Occorre tuttavia considerare che, al termine della gara, per come riferito dal denunciante stesso, il Sig. Pesce si è rivolto all'Arbitro per esprimere le proprie scuse in merito all'accaduto.

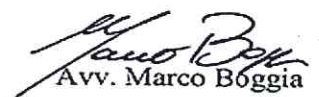
Esaminati gli atti, si ritiene che nel comportamento del Sig. Stelvio Pesce si configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la cui sanzione si ritiene possa essere attenuata ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenuta, infligge al Sig. Stelvio Pesce la sanzione della squalifica per giorni 15 (dal 10 al 25 ottobre 2016), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 61, comma 5, lett. b) e dell'art. 57, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Roma, 5 ottobre 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia